



COMUNE DI INDUNO OLONA

Provincia di Varese

**SETTORE VIGILANZA E CONTROLLO
SERVIZIO COMMERCIO**

DETERMINAZIONE N. 532 / 2025

DEL 31/12/2025

OGGETTO: APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO DEI TITOLI ESECUTIVI RELATIVI AGLI ACCERTAMENTI DELLE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE NEGLI ANNI 2019, 2020, 2021 (RESIDUI) E ANNO 2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 27.02.2025, immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 03.03.2025, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il PEG (Piano Esecutivo di Gestione) per l'anno 2025;

RICHIAMATO il provvedimento sindacale n° 08 del 18.02.2025, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del D.Lgs. n. 267/2000, con cui si demandano al sottoscritto le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo le modalità e i criteri di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 267/2000;

Considerato che a decorrere dal 1/1/2015 è in vigore l'armonizzazione contabile di cui al DPCM 28 Dicembre 2011 e s.m.i. e quindi gli effetti dell'introduzione del nuovo principio di competenza finanziaria e che in particolare, con riferimento alle sanzioni amministrative al Codice della Strada, si dispone che *“sono accertate per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al CdS. Per tali crediti è effettuato un accantonamento al fondo svalutazione crediti, vincolando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione. A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione un'apposita posta contabile, denominata “Fondo Crediti di dubbia esigibilità” il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata...)”*;

Premesso che:

- la commissione di una violazione amministrativa costituisce la fonte dell'obbligazione pecuniaria del pagamento di una somma di denaro a carico del trasgressore accertata mediante redazione di verbale di accertamento;
- per il caso di violazioni di norme del codice della strada commesse da conducenti di veicoli non identificati il soggetto obbligato è comunque determinato dall'art. 196 del Codice della strada;

- l'importo del credito derivante dall'obbligazione pecuniaria del pagamento di una somma di denaro a carico del trasgressore o responsabile in solido ed i termini entro i quali far valere il credito sono parimenti determinati, rispettivamente dall'art. 202 del Codice della strada e dagli art. 201 e 209 del Codice della strada;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011 modificato ed integrato con il D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 e il d.p.c.m. 28/12/2011;

Visto l'art. 203 del vigente Codice della Strada nella parte in cui prevede che qualora il pagamento non sia avvenuto nel termine di 60 giorni dalla notificazione o contestazione del verbale di contestazione e non sia stato proposto ricorso od opposizione, il verbale stesso, in deroga alle disposizioni dell'art. 17 della Legge 24.11.1981 n. 689, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento;

Considerato che ai fini dell'imputazione del credito all'esercizio di competenza, questa deve essere fatta con riferimento alla data di notifica della sanzione;

Dato atto che le violazioni alle norme del Codice della strada formano oggetto di accertamento delle entrate per l'esercizio in corso;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Precisato che l'accertamento di entrata è previsto nei limiti dell'incassato reale, così come risultante dalla gestione contabile dei precedenti esercizi finanziari;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000;

Dato atto che verrà effettuata la trasmissione e l'affidamento all'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, per la riscossione delle somme relative ai verbali elevati dalla Polizia Locale ai sensi del CDS rispetto ai quali non è mai intervenuto il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 202 del C.d.S., dal 01/01/2019 al 31/12/2019 relativi ai verbali di accertamento mai iscritti a ruolo in precedenza (di seguito solo residui), dal 01/01/2020 al 31/12/2020 residui, dal 01/01/2021 al 31/12/2021 residui e dal 01/01/2022 al 31/12/2022 tutti;

Di dare atto che la presente determinazione sarà trasmessa al Settore Finanziario per il parere di regolarità contabile di cui all'art. 47 del Testo Unico Enti Locali;

Visti gli articoli 107 e 109 del Testo Unico Enti Locali (TUEL), D.Lgs. n. 267/2000;

RAVVISATA la propria competenza in merito;

DATO ATTO che il presente sarà iscritto nel relativo registro e pubblicato all'albo pretorio;

DETERMINA

Richiamata la premessa, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

- 1) Di approvare gli allegati elenchi relativi al ruolo esecutivo per le sanzioni pecuniarie per le violazioni del Codice della Strada per le quali non è intervenuto il pagamento entro i termini previsti dall'art. 202 dello stesso Codice, relativi ai verbali di accertamento mai iscritti a ruolo (di seguito semplicemente residui) dell'anno 2019, per € 11.157,00, dell'anno 2020 per € 2.313,60, residui, dell'anno 2021 per € 1.540,20, residui e all'anno 2022 (tutti) per € 61.686,40, per un totale di € 76.697,20;

- 2) Di accertare al capitolo 30204523/0 del bilancio di previsione 2025/2027, esercizio 2025, la somma di € 26.654,46, pari alla somma di quanto dovuto dai creditori relativamente ai verbali di violazione delle norme del codice della strada mai iscritti a ruolo, accertate negli anni 2019, 2020, 2021 e 2022, per i quali non è intervenuto il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 202 dello stesso;
- 3) Di prevedere la trasmissione dei relativi dati, in formato digitale, all'Agenzia delle Entrate di Varese per l'emissione dei relativi titoli esecutivi, la notifica ai debitori ed ogni altra operazione di sua competenza, finalizzata al recupero delle somme dovute, secondo la normativa citata in premessa;
- 4) di dare atto che la predette liste di carico sono archiviate in formato digitale presso l'Ufficio della Polizia Locale;
- 5) di demandare a successivo provvedimento l'accertamento delle somme sugli appositi capitoli di bilancio, ai sensi dell'articolo 179 del TUEL e del punto 3 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011;
- 5) di dare atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 come introdotto dalla L. 190/2012;
- 6) di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva in seguito all'apposizione del visto contabile da parte del Responsabile Settore Finanziario.
- 6) NOTA: avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 giorni o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 giorni se trattasi di appalti di lavori, servizi o forniture.

Lì, 31/12/2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FERRO GABRIELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)